

# FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

## *Comitato Regionale Marche*

### Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

#### *Procedimento n° 1/2015*

**Oggetto:** *controversia Frattini-Romani/Bartoccioni-Paoletti - Fatto del 10/5/2015  
avvenuto presso la Bocciofila Cartiere Miliani di Fabriano*

Con riferimento alla controversia in oggetto, a seguito della quale, in data 11/5/2015, il Direttore Sportivo Prof. Mario Zengarini, nell'interesse della Società Bocciofila di S. Cristoforo, e contro la Società Bocciofila La Combattente di Fano, ha sottoscritto Istanza-Denuncia del fatto accaduto – istanza pervenuta tempestivamente presso la sede del Giudice Sportivo –

#### **SI OSSERVA:**

Lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale, prende atto positivamente della denuncia, inviata e giunta a destinazione nel termine di tre giorni dal fatto denunciato, come da regolamento.

Tuttavia, fa notare, doverosamente, il contenuto dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, recentemente modificato, come da Delibera CONI 192/97, con il quale, sostanzialmente, si dispone che "l'Istanza-Denuncia, da presentarsi entro tre giorni dal fatto denunciato, deve contenere: l'indicazione dell'oggetto; le ragioni su cui è fondata e gli eventuali mezzi di prova; i dati anagrafici del soggetto contro cui è rivolta, ovvero: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, residenza. Inoltre, l'Istanza può essere formulata con riserva di motivi, ma la riserva si scioglie entro i tre giorni successivi alla presentazione dell'Istanza, mediante descrizione delle ragioni ed eventuale indicazione di mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine suddetto, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Nella presente controversia, l'Istanza-Denuncia non contiene tutti i requisiti richiesti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina; Inoltre, non sono pervenuti gli spiegati motivi dell'Istanza-Denuncia, nel termine di tre giorni successivi alla sua presentazione.

Pertanto, il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

#### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina,  
di non essere tenuto a pronunciare provvedimento nel merito della presente controversia.

#### **DISPONE**

Pertanto, la estinzione del procedimento.

Ancona, 18 maggio 2015

*Il Giudice Sportivo Territoriale  
(avv. Luciano Francella)*

